

Diocesi della Spezia-Sarzana-Brugnato

STATUTO del CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

I) NATURA

- 1) Il Consiglio Pastorale Diocesano è costituito dal Vescovo, ai sensi dei cann. 511-514 del CIC e a norma del presente Statuto, come forma istituzionale di esprimere la partecipazione di tutti i fedeli, di qualunque stato canonico, alla missione della Chiesa (cf. *AS*, n. 184). Non sono di pertinenza del CPD le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.
- 2) Il CPD gode solamente di voto consultivo (cf. can. 514 § 1 *CIC*).
- 3) I suoi Statuti sono stabiliti e, se è il caso, modificati dal Vescovo (cf. can. 513 § 1 *CIC*; *AS* 184).

II) FINALITÀ

Al CPD spetta, sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi e proporre le relative conclusioni operative (cf. can. 511 *CIC*; *AS* 184).

III) COMPOSIZIONE

A) *Presidente*

Il Presidente del CPD è il Vescovo diocesano (cf. can. 514 § 1 *CIC*).

B) *Assemblea*

Il CPD è composto da fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita consacrata, sia soprattutto laici, e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cf. can. 512 § 1 e 3 *CIC*). Essi vengono designati a tenore del Titolo IV, del presente Statuto.

C) *Segretario*

Il Segretario viene scelto liberamente dal Vescovo tra i membri del CPD, e resta in carica fino allo scadere del mandato del CPD.

Egli ha il compito di:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei membri che compongono il CPD, provvedendo agli adempimenti necessari per le loro eventuali sostituzioni in corso di mandato (vedi Titolo V, n. 3, del presente *Statuto*);
- b) annotare le presenze/assenze dei membri alle singole riunioni del CPD;
- c) provvedere alle convocazioni del CPD, con il relativo Ordine del Giorno, nelle modalità e nei termini stabiliti (vedi Titolo VI, nn. 1 e 4, del presente *Statuto*);
- d) raccogliere eventuali segnalazioni da parte di membri del CPD, in merito a temi di particolare attenzione, e comunicarle al Vescovo per la necessaria valutazione (vedi Titolo VII, n. 3, del presente *Statuto*);
- e) inoltrare al Vescovo la richiesta, scritta e motivata, per un'eventuale convocazione straordinaria del CPD da parte dei due terzi dei suoi membri (vedi Titolo VI, n. 3, del presente *Statuto*);
- f) curare lo svolgimento di eventuali votazioni, seguendo le indicazioni del Vescovo (vedi Titolo VII, n. 5, del presente *Statuto*);
- g) redigere i verbali delle singole riunioni del CPD, e concorrere alla redazione delle eventuali mozioni proposte;
- h) svolgere anche altri eventuali incarichi, inerenti a questo suo servizio, a lui affidati dal Vescovo.

IV) DESIGNAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI

1) I fedeli che verranno a comporre il CPD siano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell'apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati (can. 512 § 2 *CIC*).

2) Essi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo diocesano (can. 512 § 1 *CIC*), come segue:

A) Membri di diritto (durante munere)

1. Il Vicario Generale.
2. Il Rettore del Seminario Diocesano.
3. Il Direttore della Caritas Diocesana.
4. Il Direttore dell'Ufficio Evangelizzazione e Catechesi.
5. Il Direttore dell'Ufficio Pastorale.
6. Il Presidente dell'Azione Cattolica Diocesana
7. Il Presidente della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.
8. I Segretari dei Consigli Pastorali Vicariali.

B) Membri proposti, che dovranno però essere confermati con nomina dal Vescovo (cf. *AS* 184).

1. Un laico, proposto da ciascun Consiglio Pastorale Vicariale (CPV) tra i propri membri (possibilmente di sesso diverso dal segretario del CPV, già membro di diritto, come stabilito nel presente Titolo, 2 A, n. 8).
2. Un Diacono, proposto dai diaconi permanenti della Diocesi.
3. Un Religioso e una Religiosa, proposti rispettivamente dalla CISM e dall'USMI (diocesani) e, un rappresentante degli Istituti Secolari di Vita Consacrata proposto dalla CIIS (diocesana).

C) Membri liberamente cooptati e nominati dal Vescovo

Il Vescovo diocesano potrà nominare a far parte del CPD alcuni fedeli da lui liberamente scelti, fino a un massimo di otto.

V) DURATA IN CARICA DEL CPD, CESSAZIONE, SOSTITUZIONE DEI SINGOLI MEMBRI

1) Il CPD viene costituito per un quinquennio (cf. can. 513 § 1 *CIC*). Tuttavia, scaduto il quinquennio di mandato, potrà essere ancora convocato fino alla costituzione del nuovo CPD.

2) Quando la Sede Episcopale diviene vacante, il CPD cessa (can. 513 § 2 *CIC*).

3) Inoltre, i singoli membri del CPD decadono dall'incarico e, pertanto, devono essere sostituiti fino al termine del quinquennio in corso, seguendo quanto disposto al Titolo IV, del presente Statuto:

- a) cessando dal mandato in virtù del quale, a tenore del presente Statuto, sono membri di diritto del CPD (vedi Titolo IV, 2 A, del presente *Statuto*);
- b) per il trasferimento in altra diocesi, se appartenenti ad Istituti di Vita Consacrata;
- c) cessando di far parte del CPV da cui provengono, siano essi membri proposti o di diritto (vedi Titolo IV, 2 A n. 8 e B n. 1, del presente *Statuto*);
- d) per il trasferimento stabile del loro domicilio canonico in altra diocesi, se laici;
- e) per rinuncia scritta, accettata dal Vescovo e notificata all'interessato;
- f) venendo meno le caratteristiche essenziali a ricoprire tale incarico (vedi Titolo III B, del presente Statuto);
- g) *ipso facto*, per tre assenze consecutive alle riunioni del CPD, se non motivate e comunicate preventivamente al Segretario. Nel caso di più di cinque assenze, anche se motivate, comunicate al Segretario e non consecutive, il Vescovo, a suo prudente giudizio, potrà dichiarare tale membro decaduto dal CPD.

4) Il CPD può essere sciolto dal Vescovo diocesano quando non compia le funzioni ad esso assegnate (AS 184).

VI) PRESIDENZA E CONVOCAZIONE

1) Spetta unicamente al Vescovo diocesano, secondo le necessità dell'apostolato, convocare e presiedere il CPD (can. 514 § 1, *CIC*). Egli propone le questioni da esaminare ponendole all'Ordine del Giorno delle relative riunioni (vedi Titolo VII, n. 2., del presente *Statuto*).

2) Il CPD sarà convocato in sessione ordinaria almeno due volte l'anno (cf. can. 514 § 2 *CIC*).

3) Il CPD potrà inoltre essere convocato in sessione straordinaria su iniziativa personale del Vescovo o su richiesta, scritta e motivata, di almeno due terzi dei suoi membri.

4) La convocazione del CPD, contenente il relativo Ordine del Giorno stabilito dal Vescovo diocesano (vedi il presente Titolo al n. 1), salvo procedura d'urgenza, dovrà essere fatta dal Segretario almeno 10 giorni prima della riunione del CPD, a mezzo lettera, mail, sms, o altra modalità di comunicazione tracciabile e preventivamente concordata.

5) Perché la seduta del CPD sia valida, di norma, è necessaria la presenza di più della metà dei membri che lo compongono. Eccezionalmente però, per giusta causa e a suo prudente giudizio, il Vescovo potrà, *ad actu*, dare validità alla seduta del CPD che non avesse raggiunto la presenza necessaria dei membri, come sopra richiesta. Di questo fatto il Segretario riporterà esplicita menzione nel verbale del CPD che dovrà essere posto all'attenzione della successiva riunione del CPD, per una doverosa riflessione.

6) La partecipazione dei singoli membri alle riunioni del CPD non può essere da loro delegata a terzi. In caso di vera e comprovata necessità spetterà al Vescovo decidere, secondo suo prudente giudizio, se derogare o meno, ma sempre *ad actu*, da tale disposizione.

VII) OPERATIVITÀ

1) Il lavoro del CPD è di natura consultiva (cf. can 514 § 1 *CIC*), e deve essere sempre contraddistinto da un delicato rispetto sia della giurisdizione episcopale che dell'autonomia dei fedeli, individui o associati, senza pretese direttive o di coordinamento estranee alla sua natura. Tuttavia, il Vescovo deve tenere nella dovuta considerazione il parere dei membri del Consiglio, in quanto responsabile collaborazione della comunità ecclesiale al suo ufficio apostolico (AS 184).

2) Il Vescovo propone le questioni da esaminare in merito a temi concernenti le attività pastorali della

diocesi, e determina il modo di realizzare le relative conclusioni. Egli potrà proporre temi come per esempio, il piano pastorale, le diverse iniziative missionarie, catechetiche e apostoliche diocesane, i mezzi per migliorare la formazione dottrinale e la vita sacramentale dei fedeli, il modo di facilitare il ministero pastorale dei chierici, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi della Chiesa, ecc. (AS 184).

3) Anche i membri, singolarmente o in accordo fra di loro, possono segnalare temi di particolare attenzione, facendoli pervenire al Segretario del CPD che li porterà all'attenzione del Vescovo, il quale deciderà se trattarli in CPD o in altra sede adatta.

4) Gli interventi nel corso delle riunioni del Consiglio si terranno, di norma, seguendo le indicazioni riportate in appendice al presente Statuto.

5) Il Vescovo potrà chiedere al CPD di esprimere con il voto il proprio parere su argomenti ben circostanziati o singole mozioni. In via ordinaria il voto verrà dato per alzata di mano. In alcuni casi potrà essere richiesto lo scrutinio segreto, sia personalmente da parte del Vescovo, sia su richiesta di più della metà dei membri del CPD presenti alla riunione.

6) Compete unicamente al Vescovo diocesano decidere se convenga o meno rendere pubblici i temi trattati nel CPD (cf. can. 514 § 2 CIC; AS 184).

VIII) COLLABORAZIONI, CONTRIBUTI, COMMISSIONI

1) Affinché il suo operato risulti più efficace, in merito ad argomenti specifici il CPD potrà servirsi dell'aiuto delle istituzioni e degli uffici pastorali diocesani (cf. AS 184).

2) Per iniziativa del Vescovo o con il suo consenso potranno essere costituite apposite Commissioni al fine di studiare e approfondire temi di particolare interesse pastorale. Esse saranno composte da alcuni membri del CPD, ma potranno avvalersi del contributo di persone esterne competenti in materia.

3) Alle singole riunioni del CPD, per decisione del Vescovo o con il suo consenso, potranno essere convocate anche persone esterne, competenti in materie particolari. Esse non avranno però diritto di voto.

IX) NORME FINALI

1) La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale.

2) Le spese per il funzionamento del CPD sono a carico della diocesi.

3) Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico. In caso di dubbio sarà il Vescovo a dirimere la questione.

Segle utilizzate:

CIC, Codice di Diritto Canonico; **AS**, Apostolorum successores – Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi; **CPD**, Consiglio Pastorale Diocesano; **CPV**, Consiglio Pastorale Vicariale; **USMI**, Unione Superiore Maggiori d'Italia; **CISM**, Conferenza Italiana Superiori Maggiori; **CIIS**, Conferenza Italiana degli Istituti Secolari.

Il presente "Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano" è stato approvato con Decreto Vescovile in data 08-11-2021 (Prot. N.778-21) ed è ad esso allegato.